

L.R. 3/2020, art.5. DGR n. 489 dd.30.03.2020.

Contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, attraverso maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. Modalità procedurali per la presentazione della domanda di contribuzione.

Modalità procedurali

- I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla LR 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.
- Può essere presentata una sola domanda riferita ad un unico immobile locato. Nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente, verrà ritenuta ammissibile solo la prima pervenuta in ordine cronologico.
- Risultano ammissibili solo le domande pervenute da parte di soggetti esercenti attività produttive destinatarie di provvedimenti di sospensione adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, **salvo il caso** degli esercenti arti e professioni, per i quali lo stato di difficoltà si considera determinato dal momento della chiusura al pubblico dei relativi studi professionali;
- I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea contributiva.
- Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato all'imposta di bollo di euro 16,00 (la data di versamento con modello F23 o la data nella marca da bollo devono essere di data **anteriore** alla data di presentazione della domanda);
- La domanda è validamente presentata se sottoscritta, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), dal titolare o legale rappresentante del richiedente o procuratore registrato in visura camerale. **In via d'eccezione**, qualora siano scaduti gli strumenti di autenticazione digitale in dotazione e vi sia l'impossibilità a procedere al loro rinnovo a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, la domanda, previa compilazione on line e stampa su carta, **può essere sottoscritta dai soggetti suddetti con firma autografa e la sua immagine caricata a sistema unitamente all'immagine di un documento di identità valido**, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett c) del CAD, **pena l'inammissibilità della domanda medesima**. La domanda si considera presentata all'atto della convalida finale.
- Le domande potranno essere presentate secondo il seguente calendario recante i termini di apertura del suddetto canale contributivo, distinti per categorie di beneficiari

Categoria	Avvio	Durata	Compilazione e invio	
			Inizio	Fine
esercenti arti e professioni	14-apr	2gg	14/04 – ore 08:00	15/04 – ore 24:00
imprese artigiane	16-apr	5gg	16/04 – ore 08:00	20/04 – ore 24:00
imprese dei settori ricettivo, turistico e commerciale	21-apr	5gg	21/04 – ore 08:00	27/04 – ore 12:00


- I contributi sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (aiuti de minimis).
- Il provvedimento di concessione e contestuale erogazione dei contributi verrà adottato entro 30 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.

Istruzioni per la compilazione on line della domanda

1. Accesso al sistema

Le domande devono essere presentate attraverso il sistema denominato **Istanze On Line**, a cui si accede dalla pagina del sito dedicata alla linea contributiva di cui trattasi.

L'accesso al sistema si effettua con **autenticazione "forte"**, cioè attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al **codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione**, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali.



Per chi dispone del codice SPID è sufficiente cliccare su "Entra con SPID" e inserire il codice. Altrimenti è possibile accedere cliccando su "Entra con LoginFVG" e poi sul livello Avanzato, previo inserimento del dispositivo di firma digitale o CNS nel supporto di lettura o direttamente sul pc a seconda della tipologia e successiva digitazione del codice associato.

NB Si raccomanda ai possessori di business key di utilizzare il browser integrato della chiavetta ove disponibile, come da indicazioni fornite dal fornitore della stessa.




Solo nel caso siano scaduti gli strumenti di autenticazione digitale sopracitati e risultati impossibilitato il loro rinnovo a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, è possibile accedere al sistema in forma anonima. Le credenziali, se non già possedute, si ottengono selezionando il livello Base della maschera di LoginFVG, cliccando su "Registrati" e quindi su "Crea un **account base**".

Il nome utente scelto non deve contenere spazi o caratteri speciali, la password deve rispettare i criteri ivi indicati. Il sistema invierà una mail di verifica; cliccando sul link contenuto nella mail, sarà confermata l'attivazione dell'account.


NB Si evidenzia che con l'accesso tramite account base, la domanda dovrà essere stampata, sottoscritta in forma autografa e l'immagine della medesima dovrà essere caricata sul sistema unitamente all'immagine di un documento di identità in corso di validità.



Superato il login, si accede alle pagine di compilazione cliccando su “Nuova istanza”



La domanda è costituita dal documento che si genera dalla compilazione delle pagine web. È necessario completare la compilazione dei **campi obbligatori**, identificati con il simbolo “*”, in ciascuna videata, prima di passare a quella successiva. La compilazione può essere interrotta e ripresa in sessioni successive.

Informazioni sulla videata e sui singoli campi possono essere visualizzate cliccando sulle icone 

Si evidenzia che i beneficiari della linea contributiva di cui trattasi rientrano nella definizione comunitaria di “impresa” di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, e cioè “qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”. Nella modulistica pertanto il termine “impresa” è riferito al beneficiario indipendentemente dal fatto che sia iscritto al Registro imprese delle CCIAA (i professionisti non hanno obbligo di iscrizione).

Si richiama in particolare l'attenzione sul campo dimensione impresa in cui va effettuata la scelta tra le classi *micro, piccola, media, grande*. Si rammenta che sono definite PMI le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
		Max 2 ML	Max 2 ML
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

2. Delega operativa


È possibile fruire del supporto di un soggetto **terzo** per l'attività di **compilazione** della domanda.

Il terzo compilatore accede per primo al sistema, compila e conferma i dati e **invita alla sottoscrizione il titolare della domanda cliccando sul tasto “Delega”** posto in alto a destra della videata, inserendone il codice fiscale e l'indirizzo mail.

Il titolare della domanda riceve la mail, clicca sul link al suo interno, viene rinvio al sistema a cui accede con le modalità indicate al paragrafo 1, verifica e sottoscrive con le modalità indicate al paragrafo 5.

La delega operativa può essere utilizzata solo se entrambi i soggetti accedono con autenticazione forte.

Ai fini amministrativi non è rilevante e non viene acquisito agli atti il nominativo del compilatore della domanda.



3. imposta di bollo

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 che può essere effettuato:

- a) tramite F23, compilando il modulo come segue.
 - campi 1 e 2: provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento
 - campo 4: dati anagrafici dell'impresa
 - campo 6 Ufficio o ente: codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate pertinente alla sede dell'impresa (es. Tl2 per Trieste, Tl4 per Gorizia, Tl6 per Pordenone, Tl8 per Udine). L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, banca o posta;
 - campo 10 Estremi dell'atto o del documento: nel campo *anno* "2020" e nel campo *numero* "DGR 489"
 - campo 11 Codice tributo: 456T;
 - campo 13 Importo: 16,00;
- b) acquistando la marca da bollo da apporre sul frontespizio della domanda stampata su carta

La quietanza di versamento del modulo F23 o la domanda stampata su cui è stata apposta la marca da bollo **vanno conservate** per 5 anni ai fini di eventuali controlli.

4. sezione dichiarazioni del modulo di domanda

Si invita a leggere attentamente le dichiarazioni riportate nella specifica sezione del modulo di domanda, che **si intenderanno sottoscritte con la convalida** a valle della compilazione.

E' richiesto tra l'altro di elencare le imprese che rientrano nel perimetro dell'**impresa unica** della richiedente, come definita dalla normativa comunitaria inerente la concessione di aiuti in *de minimis*, al fine di accertare la disponibilità a nuove concessioni nell'ambito del massimale di 200.000,00 euro in tre esercizi finanziari previsto dal Regolamento in applicazione. Si riportano di seguito specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione di questa sezione.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo)** ai sensi del regolamento «*de minimis*», nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'«impresa unica».

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'«impresa unica» così definita, dovrà dichiarare anche i contributi in «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante).

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute dall'«impresa unica» (quindi da tutte le imprese collegate) in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento ("generale", agricoltura, pesca o Servizi di Interesse Economico Generale). Devono essere indicati tutti i contributi ottenuti in «*de minimis*» in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche.

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Qualora le imprese facenti parte dell'«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'«impresa unica».

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2013

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2013

Nell'anno 2014 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2014 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2015, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal Regolamento 1407/2013/UE, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

5. sottoscrizione della domanda

La domanda può essere sottoscritta esclusivamente dal titolare o legale rappresentante del richiedente o procuratore registrato in visura camerale.

Dopo aver progressivamente compilato e confermato i dati inseriti nelle videate che compongono il sistema, la **domanda** può essere sottoscritta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e presentata cliccando nell'ultima videata sul tasto **convalida e trasmetti**.

A trasmissione avvenuta il sistema invierà una notifica via e-mail.

Nel caso eccezionale di accesso con account base, perché scaduti gli strumenti di autenticazione digitale e si sia impossibilitati al rinnovo a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, la domanda dovrà essere stampata, sottoscritta in forma autografa e l'immagine della medesima **unitamente all'immagine di un documento di identità in corso di validità** dovranno essere caricate in un unico file sul sistema a valle della compilazione, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) del CAD. Con il successivo clic sul tasto Convalida e trasmetti la domanda si intenderà presentata.

A trasmissione avvenuta il sistema invierà una notifica via e-mail.

Si evidenzia che con la sottoscrizione il firmatario si assume la **responsabilità** dei dati conferiti, tra cui in particolare delle **dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione** rese ai sensi degli articoli 46 e 47 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Si evidenzia che non saranno opponibili alla mancata trasmissione della domanda nei termini previsti eventuali problemi tecnici legati a disservizi di rete ovvero a indisponibilità di servizi forniti da terzi e indipendenti dall'Amministrazione regionale.

6. Assistenza tecnica

È possibile richiedere assistenza tecnica ad Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (Istanze On Line o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

- ⇒ Service Desk Insiel: **800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)**
- ⇒ e-mail Insiel: **assistenza.gest.doc@insiel.it**

Per eventuali difficoltà di accesso al sistema (LOGIN FVG) tramite business key, si raccomanda di utilizzare il browser integrato della chiavetta ove disponibile, come da indicazioni fornite dal fornitore della medesima. Il Service Desk è comunque a disposizione degli utenti per fornire ulteriore supporto, se necessario.